

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato

- 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
- 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e

in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

- 3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
- 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
- 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.
- 6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo ' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando puo ' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.



094 Effetti della presentazione della domanda di concordato - Digs 14/2019 -Art. 167	
(Amministrazione dei beni durante la procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 26	57 -

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato (1)

- 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
- 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
- 3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione «, sentito il commissario giudiziale,» se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
- 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
- 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adequata pubblicità.
- «6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.»
- 6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 15 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti



modificazioni:

al comma 3, dopo le parole: «prima dell'omologazione» sono inserite le seguenti: «, sentito il commissario giudiziale,»; il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.».

Precedente formulazione | green

Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato

- 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
- 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
- 3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
- 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
- 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.



6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma

la giurisprudenza |green



Documenti collegati:

Confisca diretta o per equivalente - Cass. n. 24326/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - Art. 12 bis comma 1, del d.lgs. n.74 del 2000 - Confisca diretta o per equivalente - Sequestro preventivo sopravvenuto alla proposizione di domanda di concordato preventivo - Opponibilità ai creditori

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 02)

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti - Autorizzazione del tribunale - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Distinzione - Necessità - Criteri. Dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, I.fall., l'imprenditore può

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali – concordato preventivo - ammissione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14713 del 29/05/2019 (Rv. 654268 - 03)</u>

Concordato preventivo con riserva - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore - Ordinaria o straordinaria amministrazione - Informazioni sul tipo di proposta che si intende presentare - Necessità - Conseguenze. Per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13261 del 16/05/2019 (Rv. 653772 - 01)

Locazione infranovennale - Difetto di autorizzazione del tribunale - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Atto di straordinaria amministrazione - Accertamento - Criteri. La locazione infranovennale di un immobile senza l'autorizzazione del tribunale, nel corso della procedura di

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5663 del 26/02/2019 (Rv. 652820 - 01)</u>



Cessione dei beni ai creditori - Sospensione della prescrizione - Inapplicabilità - Fondamento. Prescrizione civile - sospensione - per rapporti tra le parti - In genere. Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non

094 Effetti della presentazione della domanda di concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26646 del 22/10/2018 (Rv. 651306 - 01)

Domanda di omologa del concordato - Giudizi promossi dall'imprenditore nel corso della procedura - Mancata autorizzazione del giudice delegato - Atti di straordinaria amministrazione - Condizioni - Fattispecie. Le azioni giudiziali promosse dall'imprenditore senza l'autorizzazione del giudice

Fallimento ed altre procedure concorsuali - amministrazione controllata - ammissione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18729 del 13/07/2018 (Rv. 649583 - 01) Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 I.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione. Poichè gli effetti del decreto di apertura del

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - amministrazione controllata - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18729 del 13/07/2018 (Rv. 649583 - 01)</u>
Concordato preventivo - Pagamenti eseguiti dopo il deposito della domanda ma prima del

decreto di apertura - Conseguenze in caso di successivo fallimento - Inefficacia ex art. 167 I.fall. - Sussistenza - Revocatoria fallimentare - Esclusione. Poichè gli effetti del decreto di apertura del

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11958 del 16/05/2018 (Rv. 648456 - 01)

Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito



Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti esecuzione del concordato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n.

Concordato preventivo - Crediti nascenti da nuovi contratti - Successivo fallimento -Prededuzione - Condizioni. I crediti nascenti da nuovi contratti che, pur se non espressamente contemplati nel piano concordatario, siano stipulati dal debitore, in corso di esecuzione del concordato preventivo

Fallimento ed altre procedure concorsuali - amministrazione controllata - ammissione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22601 del 27/09/2017 (Rv. 645521 - 01)

Amministrazione controllata - Art. 188 I.fall. applicabile "ratione temporis" - Effetti del decreto -Decorrenza - Dalla domanda di ammissione - Fondamento - Fattispecie. Gli effetti del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata retroagiscono, in forza del combinato

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – Corte di</u> Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016 (Rv. 638668 - 01)

Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Automaticità - Esclusione - Accertamento della frode alle ragioni dei creditori - Necessità. I pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso al concordato preventivo in difetto

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

fine